

L'AVVOCATO RIZZO raccomanda: "Far verificare i propri buoni e accertare il diritto ad ottenere l'applicazione dei rendimenti da professionisti specializzati"

Buoni postali, risponde l'esperto

CUNEO

Lo scorso 14 febbraio le Sezioni unite della Corte di Cassazione sono intervenute nuovamente sul tema dei buoni fruttiferi postali, confermando la possibilità di una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori. "Nel pronunciarsi sul ricorso di un risparmiatore che aveva acquistato dei buoni postali fruttiferi negli anni 1982 e 1983, presentati all'incasso solo nel dicembre del 2004", spiega il legale braidese Alberto Rizzo, giurista esperto di diritto bancario e finanziario, "la Corte, per altro confermando i principi già affermati nella decisione del 15 giugno 2007 n. 13979, ha ribadito la

legittimità della modifica "in pejus" dei tassi di interesse. Questa era stata disposta con Decreto del Ministero del tesoro il 13 giugno 1986, prevedendo l'erogazione di somme nettamente inferiori rispetto a quanto previsto nelle tabelle poste sui buoni fruttiferi".

In sostanza la Suprema corte ha riconosciuto al risparmiatore, a fronte della variazione del tasso di interesse, la scelta di chiedere la riscossione dei buoni, ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato, oppure quella di non recedere dall'investimento che avrebbe prodotto, da quel momento, i minori interessi di cui sopra. Questo, fatto salvo il diritto del risparmiatore di

ottenere la corresponsione degli interessi originariamente fissati per il periodo precedente alla variazione.

"Tuttavia", aggiunge il legale, "nulla di tutto questo è avvenuto nel caso in esame, e deve ritenersi che il risparmiatore fosse consapevole del fatto che con la riscossione in epoca successiva avrebbe ottenuto una corresponsione degli interessi diversa. Affermando tale principio, e circoscrivendolo in modo specifico ai soli buoni fruttiferi sottoscritti in epoca antecedente all'emanazione del Decreto ministeriale del 1986, le Sezioni unite della Cassazione hanno ribadito che la modifica "in pejus" dei tassi di interesse non è applicabile ai buoni postali sottoscritti in

data successiva, e riportanti ancora i maggiori rendimenti. In questo caso, infatti, sono da considerarsi prevalenti le condizioni riportate nella tabella sul retro del buono postale, rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo: si è valutata come prioritaria la tutela della fiducia e dell'affidamento del risparmiatore". "Alla luce di queste pronunce", conclude l'avv. Rizzo, "è importante che tutti i possessori di buoni fruttiferi postali scaduti o prossimi alla scadenza si rivolgano a professionisti specializzati nella materia della tutela del risparmio, per far verificare i propri buoni e accertare il diritto ad ottenere l'applicazione dei rendimenti sopra riportati".

ro.bu.